

	WHISTLEBLOWING	Procedura WB
Procedura Whistleblowing		Rev. 1 del 04/09/2023 Pag. 1 di 15

WHISTLEBLOWING

PROCEDURA SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI

	WHISTLEBLOWING	Procedura WB
Procedura Whistleblowing		Rev. 1 del 04/09/2023 Pag. 2 di 15

Rev.	Data	Descrizione/sintesi della revisione
0	11/07/2023	Prima emissione
1	04/09/2023	Modifica Link Canale

Attività	Funzione	Firma
Redazione	Legal	P. Magnatta Firmato digitalmente da: PAOLA MAGNATTA Data: 06/09/2023 17:43:22
Approvazione	CEO	G. Perris Magnetto Firmato digitalmente da: GABRIELE PERRIS MAGNETTO Data: 06/09/2023 17:46:11

1	Sommario	
	Definizioni	3
1	PREMESSA	5
2	SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	5
3	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	5
3.1	<i>Che cosa non può essere oggetto di segnalazione</i>	6
3.2	<i>Gli elementi e le caratteristiche della segnalazione</i>	6
4	CHI PUÒ FARE UNA SEGNALAZIONE	7
5	SEGNALAZIONE INTERNA	7
5.1	<i>Canale di segnalazione interna</i>	7
5.2	<i>Gestione del canale di segnalazione interna</i>	8
6	SEGNALAZIONE ESTERNA	9
6.1	<i>Condizioni per effettuare una segnalazione esterna</i>	9
6.2	<i>Canale di segnalazione esterna</i>	9
6.3	<i>Attività dell'ANAC</i>	10
7	LE TUTELE	10
7.1	<i>Obbligo di riservatezza</i>	10
7.1.1	<i>Il trattamento dei dati personali</i>	11
7.2	<i>Tutela dalle Ritorsioni</i>	12
7.3	<i>Limitazioni di responsabilità per chi segnala</i>	13
7.4	<i>Misure di sostegno</i>	14
8	SANZIONI	14
9	CONSERVAZIONI DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LE SEGNALAZIONI	14

	WHISTLEBLOWING	Procedura WB
Procedura Whistleblowing		Rev. 1 del 04/09/2023 Pag. 3 di 15

DEFINIZIONI

Termine	Definizione
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
Contesto lavorativo	Le attività lavorative o professionali svolte, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione
Facilitatore/i	La persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
Informazioni sulle violazioni	Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico lavorativo, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni
Persona coinvolta	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata
Persona/e segnalante/i	La persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo
Ritorsione/i	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, ivi compresi i provvedimenti adottati per attuare le ritorsioni, posto in essere in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto
Seguito	L'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate
Società	MA S.r.l.
Violazione/i	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato

	WHISTLEBLOWING	Procedura WB
Procedura Whistleblowing		Rev. 1 del 04/09/2023 Pag. 4 di 15

Decreto 231	Il decreto legislativo n. 231 del 2001
Decreto 24	Il decreto legislativo n. 24 del 2023
Modello 231	Il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del Decreto 231
GDPR	Regolamento (UE) 2016/679

	WHISTLEBLOWING	Procedura WB
Procedura Whistleblowing		Rev. 1 del 04/09/2023 Pag. 5 di 15

1 PREMESSA

La Società con la presente Procedura vuole conformarsi al Decreto 24 e alle Linee guida ANAC sulla protezione delle persone che segnalano Violazioni del diritto dell'Unione europea.

La Società vuole favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d'impresa al proprio interno e vuole fare in modo che i segnalanti, facendo emergere atti, omissioni o condotte illecite, contribuiscano significativamente al miglioramento della propria organizzazione.

Si ricorda che, in linea generale, la Società incoraggia la segnalazione di comportamenti scorretti al proprio superiore gerarchico (oppure alla funzione HR o ad altri soggetti interni alla Società), sia per facilitare il più possibile l'attività istruttoria, sia per garantire risposte e azioni correttive immediate e tempestive. Il ricorso al canale *whistleblowing* è invece raccomandato in tutti i casi in cui la Persona segnalante non sia a proprio agio nell'effettuare la comunicazione di cui sopra (ad esempio perché riguardante proprio il superiore gerarchico o soggetto a lui vicino).

2 SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

La presente Procedura chiarisce come può essere utilizzato il canale interno e quello esterno, indicando i presupposti per effettuare questo tipo di segnalazioni, i soggetti competenti cui è affidata la relativa gestione e le regole operative.

La Procedura è portata a conoscenza di tutti i soggetti interni alla Società ed è inoltre pubblicata in una sezione dedicata del sito internet per tutti coloro che, pur esterni alla Società, possono presentare una segnalazione (par. 4).

3 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Si possono effettuare segnalazioni che hanno ad oggetto informazioni relative a Violazioni, che consistono in:

1. illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione europea indicata nell'Allegato alla Procedura e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. In particolare si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori:

- contratti pubblici
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
- sicurezza e conformità dei prodotti
- sicurezza dei trasporti
- tutela dell'ambiente
- salute pubblica

	WHISTLEBLOWING	Procedura WB
Procedura Whistleblowing		Rev. 1 del 04/09/2023 Pag. 6 di 15

- protezione dei consumatori
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

2. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Unione europea (ad es. frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione europea);

3. atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione europea nei settori indicati ai punti precedenti;

5. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231, o violazioni del Modello 231, anche se non rientrano nell'ambito descritto nei punti precedenti.

Le segnalazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui la Persona segnalante sia venuta a conoscenza nel Contesto lavorativo.

3.1 Che cosa non può essere oggetto di segnalazione

Non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della Persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Resta comunque fermo che i motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

3.2 Gli elementi e le caratteristiche della segnalazione

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a riceverle e gestirle.

In particolare è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

	WHISTLEBLOWING	Procedura WB
Procedura Whistleblowing		Rev. 1 del 04/09/2023 Pag. 7 di 15

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

4 CHI PUÒ FARE UNA SEGNALAZIONE

Possono effettuare segnalazioni sulle violazioni di cui al par. 3 i seguenti soggetti:

- (A) i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato, a tempo parziale, intermittente, di somministrazione, di apprendistato, accessorio e i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali;
- (B) i lavoratori autonomi che esercitano professioni intellettuali iscritti in appositi albi o elenchi (es., architetti, ingegneri, geometri); i titolari di un rapporto di collaborazione come nei rapporti di agenzia, di rappresentanza o di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; i titolari di rapporti di collaborazione organizzati dal committente che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative;
- (C) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società, con esclusione di avvocati e medici che sono tenuti al segreto professionale;
- (D) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- (E) gli azionisti;
- (F) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche in via di fatto, come amministratori, sindaci e componenti dell'organismo di vigilanza ai sensi del Decreto 231.

La tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o giuridico, ed in particolare quando:

- il rapporto giuridico descritto non è ancora iniziato, se le Informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le Informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

5 SEGNALAZIONE INTERNA

5.1 Canale di segnalazione interna

La Società, sentite le rappresentanze o organizzazioni sindacali, ha attivato un proprio canale di segnalazione interna conforme al Decreto 24, che garantisce la riservatezza dell'identità della Persona segnalante, del Facilitatore, della Persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e

	WHISTLEBLOWING	Procedura WB
Procedura Whistleblowing		Rev. 1 del 04/09/2023 Pag. 8 di 15

relativa documentazione.

La Società gestisce il canale di segnalazione in modo che le stesse siano ricevute e trattate dal Comitato di Whistleblowing della Società dotato dei requisiti richiesti in termini di autonomia e competenza.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta con modalità informatiche accedendo alla piattaforma online del sito <https://leaksma.gruppocln.com/#/> oppure tramite richiesta di un incontro, in presenza o in videoconferenza, fissato entro 30 giorni.

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità della Persona segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono da considerare alla stregua di segnalazioni ordinarie.

5.2 Gestione del canale di segnalazione interna

Il Comitato di Whistleblowing della Società effettua le seguenti attività quando riceve una segnalazione attraverso la piattaforma della Società:

- (A) rilascia alla Persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- (B) in caso di richiesta, fissa un incontro diretto con la Persona segnalante entro 30 giorni;
- (C) mantiene le interlocuzioni con la Persona segnalante, potendo sempre richiedere alla stessa integrazioni, se necessario;
- (D) valuta la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare alla Persona segnalante le tutele previste e dare diligente Seguito alle segnalazioni ricevute;
- (E) dispone l'audizione della Persona coinvolta su sua richiesta, ovvero, quando ritenuto opportuno, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti;
- (F) fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

La segnalazione può essere ritenuta manifestamente infondata per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni che possono essere oggetto di segnalazione (par. 3) o idonei a giustificare accertamenti.

Inoltre, la segnalazione è ritenuta inammissibile, ad esempio, quando:

- le violazioni non possono essere oggetto di segnalazione;

	WHISTLEBLOWING	Procedura WB
Procedura Whistleblowing		Rev. 1 del 04/09/2023 Pag. 9 di 15

- è accertato il contenuto generico della segnalazione di illecito, tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero la segnalazione di illeciti è corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- viene prodotta mera documentazione, in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- le violazioni segnalate sono di lieve entità.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato come destinatario e gestore delle segnalazioni è trasmessa, entro 7 giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla Persona segnalante.

6 SEGNALAZIONE ESTERNA

6.1 Condizioni per effettuare una segnalazione esterna

La Persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- (A) il canale di segnalazione interna non è attivo o non ha i requisiti del Decreto 24, riportati nella presente Procedura;
- (B) la Persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto Seguito;
- (C) la Persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace Seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare un rischio di Ritorsione;
- (D) la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna ha i medesimi contenuti della segnalazione interna, ma ha come destinatario l'ANAC.

6.2 Canale di segnalazione esterna

Il canale di segnalazione esterna garantisce la riservatezza dell'identità della Persona segnalante, della Persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica raggiungibile dal sito (www.anticorruzione.it/-/whistleblowing) oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della Persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

	WHISTLEBLOWING	Procedura WB
Procedura Whistleblowing		Rev. 1 del 04/09/2023 Pag. 10 di 15

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla Persona segnalante.

6.3 Attività dell'ANAC

Le segnalazioni esterne sono gestite da personale specificamente formato dell'ANAC in conformità alle Linee guida ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/schema.linee.guida.whistleblowing>) alle quali si rinvia per maggiori dettagli.

L'ANAC gestisce le segnalazioni con tempistiche e modalità analoghe a quelle previste per il canale di segnalazione interno.

L'ANAC può non dare Seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procede alla loro archiviazione.

L'ANAC pubblica sul proprio sito internet, in una sezione dedicata, facilmente identificabile ed accessibile, informazioni utili ai soggetti segnalanti, tra i quali un elenco di enti del terzo settore che possono fornire al segnalante supporto nella segnalazione, nonché i loro contatti.

7 LE TUTELE

Sono previste le seguenti tutele nei confronti dei soggetti segnalanti:

- 1) la tutela della riservatezza della Persona segnalante, del Facilitatore, della Persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione (cfr. par. 7.1);
- 2) la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dalla Società in ragione della segnalazione e le condizioni per la sua applicazione (cfr. par. 7.2);
- 3) le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni (cfr. par. 7.3);
- 4) la previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC (par. 7.4).

Il Decreto 24 vieta in generale rinunce e transazioni non sottoscritte in sede protetta (sede giudiziaria, amministrativa, sindacale) dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti.

7.1 Obbligo di riservatezza

È garantita la riservatezza dell'identità della Persona segnalante, del Facilitatore, della Persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione, in tutte le fasi del procedimento di segnalazione.

Tale obbligo impone che un eventuale disvelamento dell'identità della Persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni avvenga sempre con il consenso espresso della stessa.

	WHISTLEBLOWING	Procedura WB
Procedura Whistleblowing		Rev. 1 del 04/09/2023 Pag. 11 di 15

La tutela della riservatezza va assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.

Il Decreto 24 prevede due soli casi di possibile rivelazione dell'identità della Persona segnalante e soltanto con il suo consenso: (i) nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, se l'identità della Persona segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare; (ii) nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione dell'identità della Persona segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della Persona coinvolta. In tali casi è sempre necessaria la previa comunicazione scritta delle ragioni alla base di tale rivelazione.

La Società segnala inoltre l'opportunità di indicare chiaramente nell'oggetto della segnalazione che si tratta di segnalazione per la quale si intende mantenere riservata l'identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

7.1.1 Il trattamento dei dati personali

L'acquisizione e la gestione delle segnalazioni avvengono in conformità alla normativa in materia di tutela dei dati personali e, in particolare, nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal GDPR.

La tutela dei dati personali è assicurata alla Persona segnalante, al Facilitatore, alla Persona coinvolta e alle persone menzionate nella segnalazione, in quanto soggetti "interessati" dal trattamento dei dati.

La Società è autonomo titolare del trattamento.

La Società individua formalmente i soggetti autorizzati al trattamento, che vengono previamente istruiti e ricevono adeguata e specifica formazione.

La Società, in veste di titolare del trattamento, si avvale di soggetti terzi che trattano dati personali per suo conto in qualità di responsabili del trattamento. A tal fine la Società provvede al censimento di tutti i soggetti qualificabili come responsabili e alla contrattualizzazione dei rapporti con tali soggetti, in conformità all'art. 28 del GDPR.

La Società fornisce *ex ante* ai possibili "interessati" un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi, ad esempio, tramite sito web. La Persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, non possono esercitare i diritti che normalmente il GDPR riconosce agli interessati (es. il diritto di accesso, il diritto di rettifica, di cancellazione, etc.).

La Società adotta le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (cd. "DPIA").

	WHISTLEBLOWING	Procedura WB
Procedura Whistleblowing		Rev. 1 del 04/09/2023 Pag. 12 di 15

7.2 Tutela dalle Ritorsioni

La Persona segnalante è tutelata da eventuali Ritorsioni nei suoi confronti. Chi effettua una segnalazione, ai sensi della Procedura non può subire alcuna Ritorsione. Il divieto di Ritorsione nei confronti della Persona segnalante si estende anche a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di Ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega alla Persona segnalante, ossia: Facilitatori; persone del medesimo Contesto lavorativo della Persona segnalante e che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; colleghi di lavoro della Persona segnalante, che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; enti di proprietà della Persona segnalante o l'ente per il quale il segnalante lavora; enti che operano nel medesimo Contesto lavorativo della Persona segnalante.

Le presunte Ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate all'ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione.

Il Decreto 24 indica talune fattispecie che costituiscono Ritorsioni: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti, la retrocessione di grado o la mancata promozione, il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro, la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa, le note di merito negative o le referenze negative, l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria.

Il Decreto 24 prevede le seguenti condizioni per l'applicazione della tutela dalle Ritorsioni: (i) i segnalanti devono ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, che le Informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere (non sono sufficienti semplici supposizioni o voci di corridoio così come notizie di pubblico dominio); (ii) non rileva la circostanza che il soggetto abbia segnalato pur non essendo certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati e/o dell'identità dell'autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino; (iii) aver agito sulla base di fondati motivi tali da far ritenere ragionevolmente che le Informazioni sulle violazioni segnalate siano pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal legislatore; (iv) la segnalazione deve essere effettuata sulla base della presente Procedura; (v) deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente dalla Persona segnalante, affinché questi siano considerati una Ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

In mancanza di tali condizioni la tutela non potrà essere garantita neanche ai soggetti diversi da quello che segnala qualora, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega alla Persona segnalante, subiscano indirettamente Ritorsioni.

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal Decreto 24, la protezione prevista in caso di Ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti della Persona segnalante della

	WHISTLEBLOWING	Procedura WB
Procedura Whistleblowing		Rev. 1 del 04/09/2023 Pag. 13 di 15

responsabilità per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della responsabilità civile, per avere riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave. La sussistenza della colpa lieve benché fonte di responsabilità civile accertata dal giudice, non potrà comportare il venire meno della tutela prevista in caso di Ritorsioni. Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, alla Persona segnalante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

È invece applicabile se pur tardivamente la protezione della Persona segnalante per le Ritorsioni subite, qualora la sentenza di primo grado, sfavorevole per la stessa, non venga confermata nei successivi gradi di giudizio. Analogamente, l'instaurazione di un processo penale per i reati di diffamazione o di calunnia, in seguito alla segnalazione, concluso poi con l'archiviazione di tale tutela in favore della Persona segnalante.

Il Decreto 24 ha previsto un'inversione dell'onere probatorio, stabilendo che laddove il soggetto dimostri di avere effettuato una segnalazione e di avere subito, a causa della stessa, una Ritorsione, l'onere della prova grava sulla persona che ha posto in essere tali condotte e atti ritorsivi. Tale deroga non si applica ai Facilitatori, alle persone del medesimo Contesto lavorativo, ai colleghi di lavoro ed ai soggetti giuridici che siano enti di proprietà della Persona segnalante, enti in cui lavora o che operano nel medesimo Contesto lavorativo, per i quali incombe dunque l'onere probatorio.

Compete all'autorità giudiziaria (giudice ordinario) adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela della situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di Ritorsioni e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.

7.3 Limitazioni di responsabilità per chi segnala

Sono riconosciute limitazioni di responsabilità rispetto alla rivelazione di alcune categorie di informazioni. Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa.

La scriminante prevista opera solo nei casi in cui ricorrono le seguenti due condizioni: (i) al momento della rivelazione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la Violazione; (ii) la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto 24 per beneficiare delle tutele.

Entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità. Se soddisfatte, la Persona segnalante non incorre in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare.

La persona tutelata ai sensi del Decreto 24 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle Informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse, purché tale acquisizione non costituisca di per sé reato. L'immunità da ogni responsabilità opera, quindi, ove l'acquisizione di informazioni o l'accesso ai documenti sia avvenuto in modo lecito (ad es. se la persona ha rivelato il contenuto di documenti cui ha lecitamente accesso sia nei casi in cui fa copie di tali documenti o li rimuove dai locali della Società, oppure se fotografa i locali della Società o accede ai luoghi

	WHISTLEBLOWING	Procedura WB
Procedura Whistleblowing		Rev. 1 del 04/09/2023 Pag. 14 di 15

a cui solitamente non ha accesso).

Ove l'acquisizione o l'accesso alle informazioni o ai documenti in questione sia ottenuto commettendo un reato, come un accesso abusivo o un atto di pirateria informatica, l'esclusione della responsabilità non opera ma resta ferma la responsabilità penale e ogni altra responsabilità civile, amministrativa e disciplinare per la Persona segnalante come disciplinata nell'ordinamento italiano.

La responsabilità penale e ogni altra forma di responsabilità civile, amministrativa, disciplinare non si configura con riguardo ai comportamenti, agli atti o alle omissioni poste in essere dall'ente o dalla persona se collegati alla segnalazione e se sono necessarie a rivelare la Violazione.

7.4 Misure di sostegno

L'ANAC pubblica sul proprio sito l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle Persone segnalanti misure di sostegno, ossia informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle Ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della Persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

8 SANZIONI

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse Ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui al par. 6;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal Decreto 24 sui canali di segnalazione interna e relativa gestione, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro nei casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della Persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la Persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia.

Infine, le condotte sopra descritte comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla Parte generale del Modello 231.

9 CONSERVAZIONI DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione,

	WHISTLEBLOWING	Procedura WB
Procedura Whistleblowing		Rev. 1 del 04/09/2023 Pag. 15 di 15

nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al par. 7.1 e alle previsioni del GDPR.

10 REVISIONE

La presente Procedura è soggetta ad aggiornamento periodico, al fine di garantirne l'adeguatezza e l'effettiva attuazione. Le revisioni richiedono l'approvazione dell'Amministratore Delegato della Società.